



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 191 LEGISLATURA N. IX

delibera

1182

DE/LU/IAF Oggetto: Approvazione della disciplina regionale per
0 NC l'applicazione dell'apprendistato di ricerca secondo
le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14
settembre 2011
Prot. Segr. 1278

Venerdi 2 agosto 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente
- SARA GIANNINI Assessore
- PAOLA GIORGI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- MAURA MALASPINA Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

E' assente:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vicepresidente Antonio Canzian. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Marco Luchetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato di ricerca secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Industria Artigianato Istruzione, Formazione e Lavoro, dal quale si rileva la necessità di adottare il seguente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio industria Artigianato Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; e che dallo stesso non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione,

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare la disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato di ricerca secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (allegato A)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)

IL VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione e Lavoro

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

Legge 14 febbraio 2003, n. 30, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Decreto Legislativo attuativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Legge n. 92 del 28 giugno 2012, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Legge regionale n.2/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 7 maggio 2012"

DGR 01 agosto 2012 n. 1196 "Approvazione degli schemi di accordo tra la Regione Marche e le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università, Fondazioni Its e l'Ufficio scolastico Regionale per la disciplina dell'apprendistato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011"

DGR 01 ottobre 2012 n. 1365 "Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 in attuazione della DGR n. 1196 del 01/08/2012"

DGR n. 943 del 25/6/2013 "Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento del Diploma ITS secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011"

MOTIVAZIONE

L'apprendistato è stato da sempre considerato il contratto che consente al giovane l'ingresso nel mondo del lavoro, sviluppando, attraverso un percorso misto formazione e lavoro, competenze, abilità e conoscenze in grado di mantenere adeguato il livello di competitività dell'azienda. Di recente la materia è stata oggetto di nuova disciplina mediante il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, contenente "Testo unico dell'apprendistato".

Il Testo unico definisce l'apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, la cui disciplina è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti di lavoro stipulati a livello nazionale o interconfederale e suddivide il contratto in tre tipologie così definite:

- apprendistato per ottenere la qualifica e il diploma professionale
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- apprendistato di alta formazione e di ricerca

Per dare attuazione alla completa disciplina dell'apprendistato sono state approvate due DGR che regolano sia l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante che dell'apprendistato di alta formazione per l'acquisizione del Diploma di tecnico Superiore (ITS), nonché per il conseguimento di una qualifica professionale secondo le disposizioni dell'art. 3 del citato TU.



La Regione Marche, attraverso la regolamentazione dell'apprendistato di ricerca, intende favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e stimolare la ricerca a sostegno del sistema produttivo marchigiano.

La volontà della Regione di definire i termini di applicazione di tale particolare tipologia di apprendistato si inquadra nella più ampia strategia regionale di incentivazione della ricerca e dell'innovazione, in coerenza con le indicazioni provenienti dall'UE, che considera gli investimenti intelligenti fondamentali per conservare un alto livello di vita contribuendo a creare posti di lavoro ed aumentare la competitività delle imprese.

In un clima generale di difficoltà delle imprese ad impegnare risorse umane e finanziarie da utilizzare nella ricerca e nell'innovazione, l'apprendistato di ricerca viene quindi stimolato dalla Regione in quanto funzionale opportunità di crescita per le imprese marchigiane che intendano investire sia in capitale umano che in progetti o *asset* aziendali strategici. Tale tipologia di apprendistato non è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio, ma alla realizzazione di precise attività di ricerca con indubbi ritorni in termini di competitività e di arricchimento del capitale umano riferito ai nuovi ingressi in impresa, in grado di gestire progetti di ricerca in una prospettiva più generale di crescita aziendale di medio - lungo termine. Nel documento di cui si propone l'approvazione va segnalata il particolare rilievo che assume il PFI (Piano di Formazione Individualizzato) e il rapporto finale di ricerca costituisce per l'apprendista l'evidenza dell'esperienza di ricerca svolta presso l'impresa.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di una delibera avente ad oggetto:

Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato di ricerca secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Giuseppe Soverchia)

Posizione di Funzione P.F. Istruzione, Formazione Integrata
Diritto allo studio e Controlli di primo livello

VISTO

Il Dirigente

dott.ssa Graziella Cirilli

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
dott. Rolando Amici

La presente deliberazione si compone di n° 15 pagine, di cui n° 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario

dott.ssa Elisa Moroni

9



seduta del 2 AGO 2013

pag.

6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1182

**Regolamentazione regionale per l'applicazione
dell'apprendistato di ricerca.
(art.5 D.Lgs. n. 167/2011)**

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

1. *Oggetto e ambito di applicazione*

L'ambito di intervento dell'apprendistato di ricerca è rappresentato dalla realizzazione di un progetto di ricerca specifico da sviluppare ex novo, oppure dall'inserimento dell'apprendista in un progetto di ricerca già avviato in impresa.

2. *Destinatari*

Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 167/2011 per svolgere attività di ricerca, giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- ✓ diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui all'articolo 7 del DPCM 25 /01/2008);
- ✓ laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico.

3. *Progetto di ricerca*

Al fine di qualificare l'apprendistato di ricerca, anche in ottica di tutela verso l'apprendista che in questo caso non consegue un titolo di studio, occorre che il progetto di ricerca rivesta un carattere di innovatività tale da consentire:

- ✓ all'apprendista: di maturare un livello di esperienza consono agli obiettivi del contratto di alto apprendistato di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 167/2011;
- ✓ all'impresa: di avviare nuovi interventi ed attività possibili soltanto attraverso la stretta collaborazione con istituzioni formative o di ricerca.

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dal Decreto Sviluppo D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 134, per progetto di ricerca si possono intendere le attività di seguito individuate¹:

⁽¹⁾ Ai sensi del "DECRETO SVILUPPO", Art. 24 "Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati" In alternativa art. Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" Art. 60 "Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento":

...a) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;

b) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale;

c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);

d) azioni di innovazione sociale (social innovation);

e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;

f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attività definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

4. *Istituzione formativa o di ricerca*

Il contratto di apprendistato di ricerca può essere promosso ed attivato, mediante la sottoscrizione del piano formativo individuale e l'erogazione della formazione, da parte di Università, "Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale", Centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico,² (IRCCS) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico³.

5. *Durata del contratto*

Il contratto di apprendistato di ricerca può avere una durata minima di sei mesi e una durata massima di quattro anni.

In ogni caso, la componente formativa del contratto termina a seguito del conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca previsti nel PFI e della restituzione del rapporto finale di ricerca di cui al successivo punto 9.

6. *Modalità operative*

Il contratto di apprendistato di ricerca prevede uno stretto raccordo tra l'impresa, che assume l'apprendista e l'istituzione formativa o di ricerca, che garantisce la qualità del progetto assicurando all'apprendista il supporto formativo, metodologico e strumentale necessario.

Nello specifico l'impresa ha il compito di:

- ✓ individuare l'istituzione formativa o di ricerca in grado di rispondere alle esigenze del progetto di ricerca in termini di formazione su specifiche tematiche o ambiti;

² - Centri Servizi: strutture partecipate a maggioranza da soggetti pubblici, senza scopo di lucro o dotate di laboratori di ricerca o di qualità accreditati, dotate di personalità giuridica autonoma, aventi una competenza specifica su un determinato settore industriale o su una particolare area tecnologica e nel cui oggetto sociale, evincibile dallo statuto, sia esplicitamente menzionata l'attività di innovazione e/o trasferimento tecnologico alle imprese; - Parchi scientifici e tecnologici (così come definiti nella Deliberazione MURST del 25.03.1994 pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.08.1994 o in altre normative); rif. DDPF 69 del 26.07.2012

³ Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 definisce gli I.R.C.C.S. come enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- ✓ definire, in collaborazione con l'istituzione formativa coinvolta, il progetto di ricerca oggetto del contratto dell'apprendista;
- ✓ selezionare ed assumere l'apprendista;
- ✓ individuare, in collaborazione con l'istituzione formativa coinvolta, la formazione necessaria all'apprendista in relazione alle attività previste dal progetto di ricerca (PFI);
- ✓ individuare un tutor o referente aziendale con competenze adeguate in relazione all'attività da realizzare;
- ✓ adottare forme di coordinamento con l'istituzione formativa al fine di consentire all'apprendista la frequenza degli insegnamenti e il conseguimento degli obiettivi formativi definiti.

L'istituzione formativa o di ricerca, in qualità di "garante" della parte didattica e scientifica del progetto si impegna a:

- ✓ garantire le azioni di informazione, promozione e orientamento al contratto di apprendistato di ricerca nei confronti dei soggetti coinvolti;
- ✓ individuare, progettare ed attivare, in stretto raccordo con l'impresa, i più idonei percorsi formativi (trasversali, specialistici, professionalizzanti, etc) e di tutoraggio rispondenti alle esigenze del progetto di ricerca nel quale sarà impegnato l'apprendista;
- ✓ fornire all'apprendista il necessario supporto metodologico e trasferire tecniche e modalità operative funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca oggetto del contratto;
- ✓ rendere disponibili all'apprendista gli strumenti e i laboratori funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca oggetto del contratto;
- ✓ adottare forme di coordinamento con l'impresa al fine di consentire l'adeguato raccordo tra le due entità, sia in relazione al conseguimento degli obiettivi formativi per l'apprendista, sia rispetto al buon esito del progetto di ricerca;
- ✓ favorire il trasferimento tecnologico;
- ✓ valutare ed attestare eventuali crediti formativi universitari e/o competenze acquisite in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso.

7. *Servizi formativi*

L'istituzione formativa o di ricerca e l'impresa si impegnano ad individuare le modalità più efficaci per erogare all'apprendista:

- La formazione di tipo trasversale necessaria all'efficace inserimento dell'apprendista nel contesto lavorativo (normativa di settore, elementi di project management, ecc.);
- La formazione specialistica/professionalizzante funzionale alla realizzazione del progetto di ricerca;
- il tutoraggio per il progetto di ricerca.

E' possibile prevedere l'erogazione della formazione sia presso l'istituzione formativa o di ricerca, sia presso l'impresa tenendo conto, in questo caso, della tipologia di competenze necessarie allo svolgimento del progetto di ricerca, della dotazione infrastrutturale (laboratori, aule, spazi idonei...), delle expertise presenti in impresa e della tipologia di attività svolta dall'impresa.

Vista la peculiarità di tale tipologia di apprendistato e la relativa esigenza di applicare le conoscenze acquisite attraverso la formazione erogata dall'istituzione formativa o di ricerca, all'interno della realtà aziendale, qualora sia previsto l'utilizzo di laboratori normalmente utilizzati dall'ente formativo, le parti possono concordare, nel caso l'impresa sia in possesso di una adeguata dotazione strutturale, lo svolgimento di tale attività all'interno della realtà aziendale, anche attraverso l'affiancamento congiunto dei due tutor.

E' previsto il ricorso a modalità e metodologie innovative di erogazione della formazione (FAD).



8. Il Piano formativo individuale (PFI)

Gli obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto di ricerca sono condivisi dall'impresa e dall'istituzione formativa e di ricerca e sono riportati nel Piano Formativo Individuale (PFI) dell'apprendista, da redigere entro 30 gg. dall'assunzione.

Nel PFI vengono descritti i contenuti dell'azione formativa e di supporto metodologico e/o strumentale necessari all'apprendista per la realizzazione del progetto di ricerca cui è finalizzato il contratto stesso.

Il PFI dell'apprendista deve essere compilato utilizzando il format allegato.

9. Rapporto finale di ricerca

Al termine dell'attività di ricerca oggetto della componente formativa del contratto di apprendistato, l'apprendista redige, coadiuvato dal tutor aziendale e dal tutor formativo, un rapporto finale di ricerca che contenga i seguenti elementi minimi:

- obiettivi dell'attività di ricerca;- metodologie applicate;- risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti;- eventuali evidenze dei risultati: pubblicazioni, rapporti, brevetti, -
-esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall'apprendista.

Il rapporto finale deve essere sottoscritto dall'apprendista, dall'impresa e dall'istituzione formativa o di ricerca.

10. Valorizzazione dell'attività di ricerca svolta dall'apprendista

Il rapporto finale di ricerca di cui al § 9 costituisce per l'apprendista l'evidenza dell'esperienza di ricerca svolta presso l'impresa.

L'istituzione formativa o di ricerca è tenuta a garantire all'apprendista la massima spendibilità dell'attività di ricerca svolta in assetto di apprendistato, nel rispetto della proprietà intellettuale dell'impresa.

Pertanto sarà cura dell'istituzione formativa o di ricerca, in prima istanza, provvedere alla pubblicazione del rapporto finale di ricerca o di un suo estratto, ovvero, qualora le contingenze lo consentano, prevedere la partecipazione dell'apprendista ad un convegno per la diffusione dei risultati della ricerca.

Nel caso in cui le iniziative di disseminazione dei risultati non fossero compatibili con i diritti di proprietà intellettuale dell'impresa, l'istituzione formativa o di ricerca garantirà comunque all'apprendista la sottoscrizione di un estratto del rapporto di ricerca di cui al § 9, che espliciti solo le metodologie applicate, gli strumenti utilizzati e gli obiettivi di autonomia in ambito di attività di ricerca conseguiti dall'apprendista.

11. Attestazione CFU

Nel caso in cui l'apprendista frequenti con profitto percorsi formativi universitari funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, l'università attesta gli eventuali CFU maturati.

12. Certificazione delle competenze e Libretto Formativo del Cittadino (LFC)

Le competenze acquisite dagli apprendisti al termine del percorso formativo potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e saranno registrate nel Libretto formativo del cittadino (LFC) in corso di attivazione da parte della Regione Marche mediante il sistema Va.Li.Co.



seduta del 2 AGO 2013

pag.

delibera 1182

11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, l'istituzione formativa ne attesta gli eventuali crediti formativi maturati anche per la parte svolta presso l'impresa. I crediti attestati potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

CA



PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE⁴

A. ANAGRAFICA APPRENDISTA

Cognome: _____ Nome: _____

Codice fiscale: _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita: _____ Provincia: _____

Residenza: _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

Cittadinanza _____

Titolo di studio conseguito;

Altri titoli e/o certificazioni conseguiti:

Esperienze professionali:

Data inizio del contratto di ricerca: _____ Data fine del contratto di ricerca: _____

Qualifica professionale di riferimento:

Livello di inquadramento:

B. anagrafica datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro:

⁴ Questo modello di PFI non è sostitutivo del modello eventualmente previsto dal CCNL di riferimento. Se il CCNL prescrive un modello specifico da allegare al contratto, occorre compilarli entrambi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Codice fiscale / Partita iva _____

Indirizzo della sede legale _____

Via _____ CAP: _____

Città: _____ Provincia: _____

Legale rappresentante: _____ Data di nascita: _____

Comune di nascita: _____ Provincia: _____

Codice Fiscale _____

Indirizzo dell'unità operativa presso cui è inserito l'apprendista: _____

Recapito telefonico: _____

Numero fax: _____

E-mail: _____

Attività svolta dal datore di lavoro (Codice ATECO): _____

Contratto collettivo nazionale applicato: _____

Numero dipendenti: _____

C. INDICAZIONE TUTOR O REFERENTE AZIENDALE

Cognome _____ Nome: _____

Data di nascita: _____ Luogo di nascita: _____ Provincia: _____

Recapito telefonico: _____ Numero fax: _____

E-mail: _____

Codice fiscale _____

Qualifica professionale: _____

Livello di inquadramento _____

Anni di esperienza nella posizione ricoperta _____

D. DATI ISTITUZIONE FORMATIVA O DI RICERCA

Denominazione Istituzione formativa o di ricerca _____



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1182

Indirizzo Via:

Città: _____ CAP _____ Provincia _____

Referente interno dell'Istituzione formativa o di ricerca

Nome: _____ Cognome: _____

Ruolo svolto presso l'istituzione formativa o di ricerca:

Recapito telefonico: _____ Numero fax: _____

E-mail: _____

Ulteriori informazioni:

E - PROGETTO DI RICERCA

Titolo:

Descrizione del progetto di ricerca:

Obiettivi del progetto di ricerca:

Fasi del progetto di ricerca:

1- _____

2- _____

3- _____

4- _____

Risultati attesi e tempi previsti: _____

F - ATTIVITA' FORMATIVA

Descrizione attività formativa: _____



Durata dell'attività formativa:

Luogo di svolgimento dell'attività formativa (specificare il periodo di riferimento e il soggetto erogatore: l'istituzione formativa o di ricerca, l'impresa, altro soggetto sito in territorio regionale/extraregionale/internazionale):

Periodo	Soggetto erogatore	Luogo di svolgimento	Attività formative previste

Modalità di erogazione della formazione (ad esempio se si tratta di formazione frontale o in FAD) :

G - PROSPETTO DI SINTESI DEL PROGETTO DI RICERCA

Obiettivi del progetto di ricerca	Fasi	Attività formative previste	Modalità di erogazione formazione	Coerenza tra le attività formative e gli obiettivi della ricerca	Risultati attesi	Tempi di rilascio dei risultati attesi

Datore di lavoro

L'Istituzione formativa o di ricerca

L'apprendista

Handwritten signature